

REGOLAMENTO (CE) N. 1932/95 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 1995****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1566/95 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1566/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il secondo semestre del 1995⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1566/95, i quantitativi riservati agli operatori tradizionali sono ripartiti proporzionalmente alle importazioni effettuate con versamento del prelievo integrale nel corso del 1992, del 1993 e del 1994;

considerando che, per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del citato regolamento i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che, dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione di animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 80 kg è soddisfatta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 9,452 % dei quantitativi importati nel corso del 1992, del 1993 e del 1994 per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1566/95;
- b) 0,165 % dei quantitativi richiesti per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1566/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1995.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 24.